

Il credito ingiunto trae origine dall'erogazione di un prestito personale e precisamente il contratto di finanziamento n. 20194044657811, rimborsato solo parzialmente.

Con la presente opposizione l'opponente non negava il rapporto debitorio lamentando la nullità del decreto, per mancata prova del credito, e del contratto per difformità tra TAEG indicato e applicato e per superamento del tasso soglia dell'interesse moratorio, circostanze che chiedeva di provare con una consulenza contabile.

Nel costituirsi in giudizio l'Istituto rilevava l'infondatezza delle eccezioni formulate, concludendo per il rigetto dell'opposizione.

Dopo il deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva istruita con la redazione di una CTU contabile, all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate, è stata trattenuta in decisione con i termini di legge

L'opposizione, alla luce della documentazione in atti e all'esito dell'accertamento peritale espletato, non merita accoglimento.

Infondata, in primo luogo, è l'eccezione di nullità del decreto per mancanza di prova, posto che il saldaconto è prova del credito nel procedimento per decreto ingiuntivo, mentre nel successivo giudizio di opposizione (Sez. 3 Sentenza n. 9695 del 03/05/2011), può essere liberamente apprezzato dal giudice nel contesto di altri elementi significativi di prova.

Come noto, infatti, il giudice dell'opposizione non è chiamato al riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, bensì all'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella presente fase.

In questa sede, se il creditore è tenuto a provare solo il fondamento del suo diritto, allegando prova scritta del credito, nella fattispecie rappresentata dal contratto di finanziamento del 21.4. 2017 (*cfr. allegato 3 fascicolo opposta*) il debitore opponente è tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.

L'opponente non ha contestato l'avvenuta stipula del contratto di finanziamento, né il suo mancato parziale rimborso, rimettendo i fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa ad alcune dedotte criticità del prestito che non hanno trovato riscontro nel processo.



La CTU espletata, su sollecitazione di parte opponente, con riferimento al primo dei quesiti sottopostigli – “Dica il CTU se il TAEG/ISC indicato in contratto sia difforme o meno rispetto al TAEG /ISC applicato al rapporto ...” - ha accertato la coincidenza tra T.A.E.G. effettivo e contrattuale.

Più nello specifico ha statuito: “...il T.A.E.G./I.S.C. indicato in contratto coincide con il T.A.E.G. effettivo calcolato in ottemperanza alla normativa di riferimento (8,25%), tenuto conto della natura facoltativa della polizza assicurativa”.

A fronte delle osservazioni mosse dalla difesa dell'opponente - che desumeva la difformità dalla necessità di inserire nel calcolo anche la polizza assicurativa stipulata, il CTU ha precisato, in fatto, che la polizza associata al contratto in esame aveva “*natura facoltativa*” per espresso “*dato testuale del contratto,*” e, in diritto “*che la normativa di riferimento prevede esplicitamente che le polizze di natura facoltativa non rientrino nel calcolo del T.A.E.G.*” (cfr. pag. 17 e 22 CTU).

L'argomentazione è condivisibile.

Sul punto la S.C ha ripetutamente chiarito (*ex pluribus Cass civ. I sez. n. 3460/2024*) che, ai fini della valutazione della eventuale natura usuraria di un contratto di finanziamento, devono essere conteggiate le spese di assicurazione sostenute solo quando risultano collegate necessariamente all'ottenimento del credito.

Nel caso in esame, all'art. 18 del contratto siglato inter-partes, in grassetto e con carattere maggiorato rispetto al corpo dei restanti incisi, si legge: “*Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte*”.

Tanto basta per il rigetto dell'eccezione.

Quanto alla ulteriore doglianza relativa al superamento del tasso soglia dell'interesse moratorio, il Professionista, individuato, per la categoria di operazioni “*Credito Personale*” sottoscritti nel secondo trimestre del 2017, il “*tasso soglia di mora*” nella misura del 19,5875% (- T.E.G.M. + 2,1%, + maggiorazione del 25% + ulteriori 4 punti percentuali) , ha concluso per l'assenza di usura nel tasso moratorio applicato e pari al 14,60%.



Piu nello specifico ha accertato: *“gli interessi di mora, isolatamente presi, tenuto conto delle indicazioni di Banca di Italia tempo per tempo vigenti, sono stati pattuiti entro il tasso soglia calcolato con maggiorazione del T.E.G.M. di 2,1 punti percentuali.”* (cfr. pag. 14, 15 e 22 CTU).

Le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. nello svolgimento di un elaborato correttamente svolto sotto il profilo tecnico, ben argomentato e immune da vizi di ordine logico giuridico, possono essere fatte proprie dal Tribunale e poste a fondamento della presente decisione.

L'opposizione promossa va, quindi, rigettata e il decreto ingiuntivo, alla stregua di quanto esposto e alla luce della documentazione in atti, confermato in ogni sua parte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, sull'opposizione proposta da [REDACTED] così provvede:

rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 17662/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 5 ottobre 2021 nel procedimento NRG 48843/2021;

pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU;

condanna parte opponente alla refusione, in favore della parte opposta delle spese processuali del presente giudizio che liquida in € 2600,00, oltre IVA e CPA e spese generali.

Così deciso in Roma il 10.2.2025

Il GOP

Paola Giardina

